



**CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA
ESERCITO**



XI MANDATO

OGGETTO: Schema di D.P.R. recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del Comparto Difesa-Sicurezza-Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico.

1. Il documento in oggetto, lasciando invariati gli attuali limiti ordinamentali, nel prevedere:
 - la possibilità di accesso alla **pensione anticipata** (precedentemente consentito dopo 40 anni di anzianità contributiva + "finestra mobile") in presenza di almeno **42 anni e 3 mesi** di anzianità contributiva;
 - l'introduzione di una **penalizzazione** sul trattamento di pensione per coloro che vogliono uscire a domanda prima del raggiungimento dei limiti di età ordinamentali;
 - il mantenimento in servizio del personale che, pur avendo raggiunto il **limite di età ordinamentale** legato al grado, non sia in possesso del requisito dei **42 anni e 3 mesi**. Detto personale dovrà pertanto permanere in servizio fino al conseguimento di detto requisito ovvero fino al nuovo limite, detto di "vecchiaia", fissato 2-3 anni più avanti (verosimilmente destinato a incrementarsi progressivamente, per effetto di norme di legge preesistenti al regolamento, in funzione dell'adeguamento periodico all'incremento della speranza di vita), comporta una serie di effetti negativi che sono in evidente contrasto con il concetto di **specificità** di cui all'art. 19 della legge n. 183 del 2010. In particolare:
 - l'invecchiamento del personale, che si riflette sulla funzionalità/operatività delle Forze Armate. Infatti, la penalizzazione prevista sul trattamento di pensione per coloro che vogliono fuoriuscire anzitempo a domanda (proporzionale al numero di anni di anticipo rispetto all'età di 58 anni fino al 2018 e di 59 dal 2019), applicata sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo, è pari a un punto percentuale per ciascuno dei primi due anni di anticipo e ad altri due punti per ogni ulteriore anno di anticipo. Tenuto conto che si applicherebbe a partire dal 1° gennaio 2013, essa realizzerebbe, peraltro, un'evidente sperequazione a danno del personale "pre" e "post" riforma e un innaturale "scalone" rispetto ai requisiti fin qui richiesti (53 anni di età e 40 di contributi + "finestra mobile" ovvero "doppio requisito" di età/contribuzione pari a 57 anni di età e 35 di contributi + "finestra mobile");
 - la diminuzione dell'entità del trattamento pensionistico per coloro i quali lasceranno il servizio prima di aver raggiunto i limiti di età ordinamentali. Tale situazione, peraltro, amplifica la situazione previdenziale "deficitaria" del personale in argomento atteso che:
 - il medesimo, avendo dei limiti ordinamentali più bassi, è destinato ad accumulare un montante contributivo più basso rispetto alla generalità dei lavoratori;
 - nei suoi confronti non sono state ancora attuate le previsioni introdotte nel 1995 per istituire forme di previdenza complementare;
 - la contrazione delle fuoriuscite volontarie degli interessati. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, il regolamento in parola è in evidente controtendenza rispetto ai provvedimenti recentemente approvati ("*Spending review*" e legge n. 244/2012) per ridurre l'entità dello Strumento militare.
2. Per correggere la situazione in modo da renderla più funzionale all'Amministrazione militare e meno sfavorevole al personale, occorrerebbe cogliere l'occasione per valorizzare il richiamato concetto di specificità:
 - rivedendo lo schema del regolamento di armonizzazione per eliminare/minimizzare gli ostacoli alle fuoriuscite a domanda (innalzamento dei requisiti e penalizzazioni), **al fine di lasciare invariata la normativa vigente**. Ciò tenuto anche conto delle esigenze connesse con la revisione dello Strumento militare;

..//..

- solo qualora tale ipotesi risultasse impraticabile, mirando a modificare lo schema di D.P.R. in parola nel senso di:
 - **ridurre** l'età anagrafica prevista per le c.d. "penalizzazioni", da 58 a 56 anni fino al 31 dic. 2018 e da 59 a 57 anni a partire dal 1° gen. 2019, sulla quota retributiva del trattamento pensionistico per chi lascia il servizio anticipatamente;
 - **ridurre**, nell'ambito del cosiddetto sistema delle "quote", l'età anagrafica da 58 anni e tre mesi a 55 anni, fino al 31 dic. 2015, da 58 anni e tre mesi a 56 anni, fino al 31 dic. 2018 e da 59 a 57 anni, fino al 31 dic. 2020, rimodulando nel contempo in aumento i requisiti contributivi;
 - emanando una norma che **escluda il personale del Comparto dall'applicazione del meccanismo di adeguamento periodico all'incremento della speranza di vita**, per far sì che la maggioranza del personale (cioè quello reclutato entro i 22 anni circa di età) posseda, all'atto del raggiungimento del limite di età ordinamentale, il requisito contributivo minimo richiesto per il pensionamento d'ufficio.
3. Nel contesto sopra delineato, questo Consiglio non ha ancora ravvisato, da parte del Governo, l'intendimento di avviare forme di previdenza complementare a tutela del personale più giovane del Comparto (quello che al 1° gen. 1996 aveva meno di 18 anni di servizio utili a pensione) che, per effetto della riforma pensionistica realizzata negli anni novanta del secolo scorso, avrà titolo, all'atto del collocamento in quiescenza, a un trattamento calcolato interamente con il meno favorevole sistema di calcolo "contributivo" (che ha sostituito il sistema "retributivo", legato all'ultimo stipendio percepito in servizio), il cui tasso di sostituzione (rapporto tra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio percepito) sarà quindi assai inferiore rispetto al passato. Per quanto precede, l'obbiettivo primario del COCER è quindi quello di continuare a perseguire con determinazione l'avvio di forme di previdenza complementare che forniscano al personale più giovane delle F.A. la possibilità di arrotondare la "magra" pensione statale futura. A ciò si aggiunge l'auspicio della previsione del riordino dei ruoli e delle carriere che, alla luce del prolungamento della permanenza in servizio, risulterebbe non più rinviabile.
4. Se il Governo insisterà nel perseguire questa riforma stravolgente, allora sarà necessario che i rappresentanti del personale pretendano che si possa lavorare fino a 70 anni con tutto ciò che ne deriverà per l'efficienza del sistema di difesa del paese, ma nel contempo dovranno anche esigere una radicale rivisitazione dello status e della specificità d'impiego che, com'è noto, fino ad oggi ha portato con sé inevitabili limitazioni e compressioni dei diritti. Ancora una volta si sta tentando di porre mano al sistema previdenziale del Comparto Difesa e Sicurezza senza alcun effettivo confronto con le Rappresentanze Militari e Sindacali di categoria e con l'unico fine di fare cassa, senza valutare i gravissimi effetti che deriveranno per la sicurezza dei cittadini. Il Governo ci ha chiesto sacrifici e noi, come gli altri lavoratori, non ci sottraiamo; ma se il nostro destino previdenziale deve essere assimilato a quello di tutti gli altri, allora pretendiamo contestualmente anche i diritti riconosciuti a tutti i cittadini italiani.